

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

Premessa

I Comitati di Frazione del Comune di Iseo sono organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che costituisce la fonte legislativa di riferimento. In virtù dell'art. 5 dello Statuto del Comune sono costituiti i Comitati di Frazione per gli ambiti territoriali di Clusane, Pilzone, Cremignane.

Essi hanno funzioni consultive e di proposta rispetto al proprio ambito territoriale.

Il regolamento ne disciplina la costituzione ed il funzionamento, prevedendo la rappresentanza diretta dei residenti e gli strumenti necessari per il loro effettivo funzionamento.

Art. 1 Divisione del Territorio.

- 1. L'intero territorio del Comune, in base alla ripartizione territoriale che lo caratterizza, è suddiviso nelle seguenti frazioni: Clusane, Pilzone, Cremignane.
- 2. Il numero delle frazioni e la delimitazione delle stesse sono deliberati dal Consiglio Comunale, previo parere o proposta non vincolante della popolazione raccolta e rappresentata dai Comitati di Frazione in carica.

Art. 2 Organi.

- 1. Ogni Comitato di Frazione è costituito da: il Consiglio di Frazione; il Presidente.
- 2. Detti organi hanno sede in idoneo locale messo a disposizione dal Comune.
- 3. Per le relative attività di informazione e pubblicizzazione, l'Amministrazione Comunale riserva nelle proprie bacheche uno spazio ove il Comitato di Frazione affigge i suoi avvisi di convocazione e l'ordine del giorno ed ogni altra comunicazione alla popolazione.

Art. 3 Composizione e nomina del Consiglio di Frazione.

- 1. I Consigli di Frazione sono composti da 7 membri per Clusane, 5 per Pilzone e 5 per Cremignane.
- 2. I componenti del Consiglio di Frazione sono nominati dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo del Comune di Iseo, in base alle autocandidature tra i cittadini maggiorenni residenti nella frazione. Alla maggioranza spetterà la nomina del 50%+1 dei membri di ciascun Consiglio.
- 3. Compatibilmente con le autocandidature ricevute, sarà garantito il rispetto della rappresentanza di genere.

Art. 4 Esclusione e decadenza dei Consiglieri di Frazione.

- 1. Non possono essere membri del Consiglio di Frazione le persone che si trovano nello stato di ineleggibilità o d'incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale. Non possono altresì essere membri dei Comitati di Frazione i Consiglieri Comunali, dell'amministrazione provinciale, della regione, i parlamentari nazionali ed europei. Il Consigliere che si trova o che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità è tenuto a segnalare tale stato al Sindaco, il quale provvede alla surroga, nominando un nuovo autocandidato nel rispetto della procedura di nomina.
- 2. È dichiarato decaduto altresì il Consigliere di Frazione che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato. Il Presidente del Comitato di Frazione provvede all'attuazione della presente disposizione. Nel caso in cui si verifichi tale evenienza il Presidente chiede la

sostituzione del Consigliere decaduto al Sindaco, il quale provvede alla surroga nelle modalità di cui sopra.

Art. 5 Durata in carica. Cause di cessazione.

- 1. Il Consiglio di Frazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato.
- 2. I componenti dei Consigli di Frazione cessano dalla carica per dimissioni, morte o decadenza. Le norme relative alla decadenza, dimissioni, sostituzioni dei Consiglieri Comunali si applicano ai componenti del Consiglio di Frazione.
- 3. Il Consiglio di Frazione decade quando per dimissioni o per altra causa abbia perduto la metà dei componenti e questi non possano essere surrogati.

Art. 6 Prima seduta del Consiglio di Frazione.

- 1. Il Consiglio di Frazione si riunisce in prima seduta entro il 20° giorno successivo alla sua nomina.
- 2. La convocazione della prima seduta è disposta dal Sindaco con apposito invito trasmesso almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 3. Il Consiglio di Frazione procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, secondo la procedura indicata all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 7 Funzionamento del Consiglio di Frazione.

- 1. Il Consiglio si riunisce:
 - a. su convocazione del Presidente del Consiglio;
 - b. su richiesta di almeno 1/3 dei membri assegnati;
 - c. su richiesta del Sindaco, per l'esame di questioni riguardanti il territorio della Frazione o dell'ambito territoriale individuato.
- 2. L'Ordine del Giorno, predisposto dal Presidente, viene trasmesso anche al Sindaco, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio di Frazione può essere convocato d'urgenza. In tal caso l'avviso può essere comunicato 24 ore prima della riunione anche telefonicamente.
- 3. Possono essere invitati gli Assessori ed il Consigliere delegato competenti rispetto alle materie trattate. Gli Assessori competenti possono essi stessi chiedere di essere ascoltati in merito alla discussione di materie che riguardano la loro competenza. Possono essere invitati i responsabili dei servizi comunali o comunque personale da essi designato per illustrazioni tecniche previa richiesta al Sindaco. Il Consiglio di Frazione può anche invitare a titolo gratuito esperti nelle materie che interessano il Consiglio ovvero può chiedere al Sindaco che siano fornite consulenze specialistiche.
- 4. Dei lavori viene redatto processo verbale a cura del Segretario. Essi sono firmati dal Presidente e dal Segretario e sono trasmessi al Sindaco.
- 5. Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche e sono comunicate con avviso pubblico.
- 6. Per la validità delle sedute è richiesto:
 - a. in prima convocazione l'intervento di almeno la metà dei componenti il Consiglio;
 - b. in seconda convocazione l'intervento di almeno un terzo dei componenti.
- 7. La deliberazione del Consiglio di Frazione per essere valida deve ottenere il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei votanti.

Art. 8 Compiti del Consiglio di Frazione – funzioni di promozione.

1. Il Consiglio di Frazione può stimolare e promuovere iniziative di animazione sociale e culturale tra la popolazione della frazione. Può altresì promuovere iniziative di solidarietà per favorire l'integrazione e lo sviluppo sociale della frazione rispetto ed in accordo con le iniziative culturali già presenti. Si raccorda con le realtà associative presenti nel territorio della frazione.

Art. 9 Compiti del Consiglio di Frazione – funzioni consultive.

- 1. Il Consiglio di Frazione costituisce organo consultivo per la promozione della più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del Comune.
- 2. Possono in tal senso fornire pareri ed osservazioni al Consiglio Comunale in merito all' adozione di provvedimenti generali dell'Amministrazione Comunale, specie per i risvolti che essi possono avere sulla frazione.
- 3. Più in particolare il Consiglio di Frazione fornisce pareri e trasmette osservazioni relativamente ai provvedimenti di interesse generale per la frazione. I presidenti o loro designati possono partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, previa la trasmissione dell'Ordine del Giorno e fornitura della documentazione istruttoria, ogni qualvolta siano messi all'Ordine del Giorno argomenti di interesse specifico della frazione.
- 4. Il Consiglio di Frazione ha in ogni caso possibilità di rappresentare al Sindaco ogni iniziativa e proposta che interessa la frazione.
- 5. Il Consiglio di Frazione predispone entro il 30 settembre di ogni anno un documento indirizzato al Sindaco ed alla Giunta Comunale nel quale vengono formulate richieste rispetto alla realizzazione di piccoli interventi da effettuare nella frazione di competenza, con un preciso ordine di priorità, tese alla valorizzazione della frazione stessa. L'Amministrazione Comunale, decide, entro le disponibilità di bilancio, quali interventi inserire nel bilancio di previsione.

Art. 10 Richiesta di pareri.

- 1. L'Amministrazione può chiedere al Consiglio di Frazione di esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi materia e/o argomento.
- 2. In tal caso l'Assessore competente ovvero la Giunta Comunale trasmettono gli atti per la richiesta di parere che deve essere fornito entro 15 giorni. Il Consiglio adotta il parere trasmettendo il resoconto delle posizioni emerse nel dibattito. Trascorso tale termine, senza l'espressione del medesimo, la Giunta ovvero il Consiglio Comunale decidono a prescindere dallo stesso. In casi eccezionali d'urgenza o per l'imprevista scadenza di termini può essere consultato direttamente il Presidente del Consiglio di Frazione. Della consultazione è dato riscontro nelle deliberazioni.

Art. 11 Elezione, durata in carica, cessazione del Presidente del Consiglio di Frazione. Elezione del Vice Presidente.

- Nella sua prima riunione il Consiglio di Frazione elegge tra i suoi componenti ed a scrutinio segreto il Presidente. Nella stessa seduta, dopo l'elezione del Presidente, viene eletto a maggioranza assoluta e scrutinio segreto un Vice Presidente.
- 2. L'elezione deve svolgersi con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In assenza della stessa la seduta è aggiornata a data successiva. Nella seduta successiva è sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri.
- 3. È eletto presidente il Consigliere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

- 4. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta si provvede ad un'ulteriore votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 5. Il Presidente dura in carica fino alla cessazione dell'attività del Consiglio di Frazione eccetto il caso di revoca votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
- 6. In caso di dimissioni, decadenza o sfiducia si provvede alla nuova elezione del Presidente.
- 7. Gli atti relativi alla elezione, alle dimissioni e dalla decadenza del presidente sono trasmessi al Sindaco.

Art. 12 Compiti del Presidente.

1. Il Presidente:

- coordina le attività di promozione e di consultazione del Consiglio nella frazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Frazione, predispone l'Ordine del Giorno, dirige i lavori e le discussioni delle riunioni, firma i verbali che sono redatti da un Segretario;
- dà attuazione alle decisioni assunte;
- riferisce al Sindaco ed agli Assessori competenti.

Art. 13 Segretario del Consiglio di Frazione.

- 1. Nella seduta in cui è eletto il presidente si provvede altresì ad eleggere, tra i componenti del Consiglio, a maggioranza di voti, il Segretario.
- 2. Il Segretario è tenuto protocollare il verbale del Comitato di Frazione entro una settimana dall'approvazione.

Art. 14 Partecipazione popolare.

1. Il Comitato di Frazione si avvale degli strumenti di partecipazione di cui agli art. 5 dello Statuto comunale con le modalità ed i regolamenti in essi previsti.

Art. 15 Mezzi finanziari.

- 1. Non è prevista alcuna indennità o gettone di presenza per i membri del Comitato di Frazione.
- 2. L'istituzione dei Comitati di Frazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio comunale.